

**Direttori:** Avv. Francesco Barchielli Avv. Federico Faldi e Avv. Gherardo Lombardi

**Editrice:** Presslex della Dott.ssa Chiara Morocchi

**T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 13 gennaio 2016**

**Argomenti:** Rifiuti, discariche ed inceneritori

**Autore:** bovicelli

*Sulla prestazione di garanzie riferite al periodo di post gestione delle discariche: può quest'ultima essere estesa anche a discariche già chiuse, ovvero per le quali nulla si disponga in merito al Piano di adeguamento?*

### SENTENZA N. 3

In giurisprudenza (ex multis T.A.R. Veneto, sez. III, 17 marzo 2006, n. 609, nonché, per analogia di ratio, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 17 novembre 2006, n. 888 e da ultimo T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, 6 febbraio 2007, n. 114) è stato evidenziato che la prestazione di garanzie riferite “considerando un periodo di post gestione di almeno 30 anni” non può essere estesa a discariche già chiuse, ovvero per le quali nulla si disponga in merito al Piano di adeguamento, giacché il legislatore, allorché ha previsto la prestazione di tali garanzie finanziarie, ha avuto in mente la durata dell'intero periodo di utile gestione, al fine di permettere che “i costi connessi alla costruzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post – operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento” (T.A.R. Veneto, sez. III, n. 609/2006 cit.). Sicché, la garanzia post gestione è da ritenersi non praticabile in tutti i casi in cui “non è possibile modificare ex post i prezzi praticati e provvedere così ai necessari adeguamenti” (T.A.R. Veneto, sez. III, n. 609/2006 cit.).

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso principale depositato in data 29 ottobre 2014 (d'ora in poi ricorso introduttivo), la società Romanello Ambiente s.r.l. in liquidazione chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale l'annullamento della determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine n. 2014/5536 d.d. 28.08.2014, ad oggetto “Romanello Ambiente S.r.l. – Progetto di adeguamento della discarica di 2<sup>a</sup> categoria Tipo “B” sita in località Braida a Basiliano (UD) – Archiviazione del procedimento”, con particolare riferimento alla clausola n. 1 (“archiviazione” – “di archiviare il procedimento avviato con nota della Provincia prot. 20181/2005 del 18-3-2005 per la valutazione del progetto di adeguamento della discarica Romanello Ambiente Srl sita in località Braida di Basiliano -foglio 28, mappali 128, 129, 724, 131, 268, 583, 584, 140, 230, 255, 281, 726, 729, 838, 840 e 842”), alla clausola n. 2 (“di prescrivere, entro il termine di 30 giorni, la volturazione a favore della Provincia delle garanzie finanziarie prevista dal regolamento regionale D.P.R. n. 266/Pres./2005 per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero delle aree interessate. Tale garanzia dovrà essere estesa ad un periodo di due anni dalla data di comunicazione di definitiva chiusura di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003 e dovrà comunque rimanere valida fino alla sua liberazione da parte della Provincia di Udine. Dall'avvenuta comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 36/2003 la ditta dovrà comunque prestare una garanzia finanziaria dell'importo di Euro 396.000 (mq 5.600 mc 34.000) per il periodo di 30 anni di post-gestione”) ed alla clausola n. 3 (“di stabilire che, nel caso il progetto di adeguamento della discarica non fosse presentato alla Regione FVG entro il termine di 90 giorni, la ditta dovrà predisporre la copertura della discarica secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, saturando le volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto. I lavori dovranno essere realizzati entro 180 giorni o, in alternativa, secondo un

cronoprogramma da presentare alla Provincia per la sua approvazione entro il medesimo termine. Nel caso invece non si ritenesse di procedere alla saturazione delle volumetrie residue, dovrà essere presentata istanza di variante per la riduzione volumetrica ed areale dell'impianto entro il termine massimo di 90 giorni").

A sostegno della richiesta avanzata deduceva:

1. Violazione di legge (art. 12 d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 12 art. 4.2.2. della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984) – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Difetto dei presupposti – Travisamento

2. Violazione di legge (Capo 4.2.2. delibera Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 – d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 – D.P.G.R. 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. – art. 41 Cost.) – Falsa applicazione della normativa di riferimento – Eccesso di potere – Travisamento

3. Violazione di legge (art. 17 d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 – dir. 21 aprile 2004, n. 35 n. 04/35/CE) – Carenza di potere – Violazione del principio di tassatività e nominatività dei provvedimenti amministrativi

4. Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Difetto dei presupposti – Illogicità – Contraddittorietà – Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi – Incompetenza – Violazione di legge (art. 17 d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36)

5. Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del principio di buona fede nei rapporti tra Amministrazione ed amministrati – Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza – Difetto di motivazione – Violazione di legge (art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241).

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 18 febbraio 2015 (d'ora in poi I ricorso MA), chiedeva, inoltre, l'annullamento di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quello impugnato col ricorso introduttivo, ivi compresi quelli eventualmente nelle more emanati, ed in particolare: a) della nota prot. 2005/07.05 14/104 ad oggetto "D.Lgs. 152/06 Art. 208: Ditta Romanello Ambiente Srl – Discarica di seconda categoria tipo B in comune Basiliano – Determinazione dirigenziale 2014/5536. Comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione di un provvedimento di diffida"; b) della Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine n. 2014/8692 d.d. 17.12.2014, ad oggetto "D.Lgs. 152/06 Art. 208: Ditta Romanello Ambiente Srl – Discarica di seconda categoria tipo B in comune Basiliano – Determinazione dirigenziale 2014/5536. Provvedimento di diffida", anche in relazione all'omesso esercizio della autotutela da parte della Amministrazione intimata.

Svolgeva i seguenti ulteriori motivi d'impugnazione:

6. Illegittimità derivata (ripropone motivi ricorso introduttivo)

7. Violazione di legge (art. 12 d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 12 art. 4.2.2. della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 – Direttiva del Consiglio n. 33/1999/CEE del 26 aprile 1999, considerando n. 25 e art. 13) – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Difetto dei presupposti – Travisamento

8. Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Difetto dei presupposti – Travisamento

9. Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Difetto dei presupposti – Travisamento

10. Violazione di legge (art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 17 l.r. FVG 7 settembre 1987, n. 30) – Difetto dei presupposti.

Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 giugno 2015 (d'ora in avanti II ricorso MA), estendeva poi la richiesta di annullamento anche: a) alla nota prot. 2005/07.05 14/104 ad oggetto "d.lgs. 152/06 Art. 208: Ditta Romanello Ambiente s.r.l. – Discarica di seconda categoria tipo B in comune Basiliano – Determinazione dirigenziale 2014/5536. Comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione di un provvedimento di diffida e contestuale sospensione"; b) alla determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine n. 2015/1996 d.d. 30.03.2015, ad oggetto "Ditta Romanello Ambiente Srl – Discarica di seconda categoria tipo B in comune Basiliano – Determinazione dirigenziale 2014/5536. Provvedimento di diffida ex art. 208, comma 13, lettera b) del d.lgs. 152/2006", anche in relazione all'omesso esercizio della autotutela da parte della Amministrazione intimata, lamentando:

11. Illegittimità derivata (dai vizi che affliggono il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo)

12. Violazione di legge (art. 12 d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 12 art. 4.2.2. della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 – Direttiva del Consiglio n. 33/1999/CEE del 26 aprile 1999, considerando n. 25 e art. 13) – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Difetto dei presupposti – Travisamento

13. Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Difetto dei presupposti – Travisamento

14. Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Difetto dei presupposti – Travisamento

15. Violazione di legge (art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 17 l.r. FVG 7 settembre 1987, n. 30) –

Difetto dei presupposti – Contraddittorietà ed illogicità – Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi – Sviamento

In data 19 giugno 2015 depositava, poi, istanza di sospensiva con richiesta di decreto cautelare in relazione agli atti sino a quel momento impugnati, accolta interinalmente dal Presidente con decreto n. 49/2015 e contestuale fissazione di udienza camerale all'8 luglio 2015 per la trattazione dell'istanza cautelare collegiale.

In data 30 giugno 2015 depositava, infine, l'ennesimo ricorso per motivi aggiunti (d'ora in poi III ricorso MA) con contestuale istanza di sospensiva e richiesta di decreto cautelare (accolto con decreto presidenziale n. 55/2015), con cui chiedeva l'annullamento della determina dirigenziale n. 2015/3776 del 18.06.2015, con cui, nel frattempo, la Provincia di Udine aveva ribadito la propria posizione in relazione all'impianto sito nel territorio di Basiliano. Precisava, invero, che sulla scorta di tale determinazione il Comune di Basiliano, con nota prot. 6295 del 25.06.2015, aveva ritenuto di insistere nella richiesta di escussione della fideiussione a suo tempo prestata da Romanello Ambiente s.r.l. in liquidazione per la gestione della preesistente discarica di 1° categoria.

Riproponeva, quindi, in via derivata tutti i vizi già dedotti col ricorso introduttivo (motivo 16) e lamentava, inoltre, come ulteriori vizi propri:

17. Violazione di legge (art. 12 d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 12 art. 4.2.2. della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 – Direttiva del Consiglio n. 33/1999/CEE del 26 aprile 1999, considerando n. 25 e art. 13) – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Difetto dei presupposti – Travisamento;

18. Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà – Difetto dei presupposti – Travisamento;

19. Violazione di legge (art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241) – Difetto dei presupposti – Contraddittorietà ed illogicità – Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi – Sviamento;

20. Violazione di legge (art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 – art. 17 del Regolamento sui procedimenti amministrativi della Provincia di Udine) – Difetto dei presupposti – Contraddittorietà ed illogicità – Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi – Eccesso di potere;

21. Violazione di legge (art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 17 l.r. FVG 7 settembre 1987, n. 30) – Difetto dei presupposti – Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi

22. Violazione di legge (art. 208 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 17 l.r. FVG 7 settembre 1987, n. 30) – Illogicità – Violazione del principio di tipicità – Violazione di auto vincolo.

La Provincia di Udine si costituiva in giudizio per resistere alle impugnazioni, contestandone la fondatezza e concludendo per la loro reiezione.

Dopo la rinuncia di parte ricorrente all'istanza cautelare, veniva fissata per la trattazione del merito la pubblica udienza del 5 novembre 2015, in vista della quale la Provincia e la ricorrente dimettevano rispettivamente memoria conclusionale e memoria di replica.

Su istanza della Provincia, la trattazione veniva, tuttavia, rinviata alla successiva udienza pubblica del 18 novembre 2015 e, quindi, introitata.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti.

Il Collegio, che dà per nota la vicenda fattuale, così come puntualmente ricostruita da parte ricorrente nel ricorso introduttivo (pagg. 2-15), ritiene, invero, che la determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Udine n. 2014/5536 dd. 28.08.2014 sia afflitta dalle illegittimità denunciate con tale ricorso, che si riverberano, inficiandoli, sugli atti successivamente adottati ed opposti con i ricorsi per motivi aggiunti in seguito proposti.

Persuadono, infatti, le argomentazioni svolte dalla ricorrente medesima, laddove sostiene che, in base alle norme all'epoca vigenti, la discarica di 1° categoria era da considerarsi definitivamente chiusa alla data del 31.12.1991.

Al riguardo, il Collegio osserva che le disposizioni per la “procedura di chiusura” della discarica o di parte di essa dettate dall'art. 12 del d.lgs. 13/01/2003, n. 36 (Attuazione della direttiva del Consiglio 26/04/1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) non dovrebbero, in effetti, essere applicabili alle discariche “chiusure anteriormente alla data di recepimento della (...) direttiva”, come si ritrae dalla piana lettura del suo considerando n. 25.

Nella fattispecie in esame, deve, pertanto, farsi riferimento unicamente a quanto stabilito in merito dall'autorizzazione rilasciata in data 17 settembre 1986 dall'Assessore regionale ai Lavori Pubblici (all. 3 –

fascicolo doc ricorrente) che, ai fini che qui rilevano, prevedeva, per l'appunto:

- a fine gestione la "sistemazione entro 6 mesi delle zone esaurite per predisporle al recupero secondo le previsioni dello strumento urbanistico" (art. 4, lett. i);
- la comunicazione, da parte della Ditta autorizzata, della "data della chiusura della discarica alla Provincia di Udine, al Comune di Basiliano, all'U.S.L. n. 7 "Udinese" ed alla Direzione Regionale dei Lavori Pubblici di Trieste" (art. 5, comma 1);
- lo svincolo della cauzione (ovvero della garanzia finanziaria di Lire 30.000.000 prestata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, lett. b dell'autorizzazione a favore del Comune di Basiliano e valevole sino alla chiusura della discarica) dopo la completa e definitiva sistemazione dell'intera area (art. 5, comma 2).

Consta, peraltro, che:

- conformemente a quanto stabilito nel provvedimento autorizzativo, la Cartiera D. Romanello & Figli s.p.a. in data 10.12.1991 ha comunicato la (avvenuta) chiusura della discarica al 31 dicembre 1991 (all. 4 - fascicolo doc. citato);
- la Regione, con nota in data 18 febbraio 1992, ha preso atto della chiusura della discarica (all. 5 - fascicolo doc. citato);
- la Provincia di Udine, con atto in data 19 febbraio 1992, ha dichiarato di aver rilevato, mediante sopralluogo effettuato all'impianto in oggetto in data 12 febbraio 1992, "che l'attività di discarica è ultimata in data 31.12.1992" (all. 6 - fascicolo doc. citato). Con atto in data 31 agosto 1992, emesso all'esito dello (ulteriore) sopralluogo effettuato in data 10.08.1992 presso la "discarica esaurita in oggetto", ha, poi, dichiarato che "la impresa autorizzata ha provveduto alla sistemazione definitiva dell'area interessata dal medesimo impianto secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico".

Sicché, non v'è motivo di dubitare, che la Cartiera D. Romanello & Figli s.p.a., oltre ad aver chiuso la discarica al 31.12.1991, ha anche ottemperato puntualmente a quanto previsto a suo carico dall'art. 4 del decreto di autorizzazione, avendo provveduto all'effettiva sistemazione definitiva dell'area interessata dall'impianto secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico.

Ad avviso del Collegio, a nulla rileva, quindi, la circostanza che la Provincia - che, si ribadisce, ha accertato l'ultimazione dell'attività di discarica e l'avvenuta effettiva sistemazione definitiva dell'area interessata secondo le previsioni dello strumento urbanistico - ha, poi, chiesto alla Regione di chiarire "come la discarica (...) debba venire recuperata, a termini di legge (...)" e che la Regione, con nota in data 30 ottobre 1992, abbia espresso parere che "si rende necessario provvedere ad una diversa sistemazione finale della discarica (...) mediante posa di materiale impermeabilizzante" e invitato la Cartiera Romanello a "presentare un progetto di variante della sistemazione finale, redatto in conformità alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale" (all. 8 - fascicolo doc. cit.), trattandosi, all'evidenza, di modalità di sistemazione imposta a posteriori e di cui non v'era traccia nel provvedimento di autorizzazione.

Assume, piuttosto, rilievo la circostanza che la discarica di I categoria era chiusa ed anche sistemata secondo le prescrizioni autorizzative.

Parte ricorrente ha, peraltro, opportunamente evidenziato nei propri scritti che:

- a) alla data di rilascio della autorizzazione del 17.09.1986, la Deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984 era già vigente, sicché, laddove fosse apparso necessario tenerne conto, la Regione avrebbe potuto farlo già in quel momento;
- b) non venne prescritta affatto la sistemazione finale con materiale impermeabilizzante, ma vennero individuate modalità differenti, correlate alla destinazione urbanistica delle aree, stabilendo una specifica tempistica per gli interventi da realizzare (che, come s'è visto, è stata rispettata dalla Romanello);
- c) i contenuti specifici della autorizzazione del 17.09.1986 tenevano conto, in particolare, della particolare tipologia dei rifiuti da ricevere (non "rifiuti urbani" in senso classico, ma una specifica tipologia di rifiuti "assimilabili agli urbani" e consistenti in particolare fanghi di depurazione, provenienti dall'impianto di depurazione della cartiera).

Quanto accaduto in seguito alla chiusura della discarica di I categoria e alla sistemazione definitiva dell'area secondo le prescrizioni dell'autorizzazione non consente, dunque, di mutare il dato fattuale.

Ecco, quindi, che il pt. n. 2 del dispositivo del provvedimento impugnato col ricorso introduttivo ["2. di prescrivere, entro il termine di 30 giorni, la volturazione a favore della Provincia delle garanzie finanziarie prevista dal regolamento regionale d.P.R. n. 266/Pres./2005 per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero delle aree interessate. Tale garanzia dovrà essere estesa ad un periodo di due anni dalla data di comunicazione di definitiva

chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2003 e dovrà comunque rimanere valida fino alla sua liberazione da parte della Provincia di Udine. Dall'avvenuta comunicazione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 36/2003 la ditta dovrà comunque prestare una garanzia finanziaria dell'importo di Euro 396.000 (mq 5.600 mc 34.000) per il periodo di 30 anni di post-gestione"] s'appalesa privo di causa laddove viene richiesto di presentare garanzie "per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica", essendo evidente che l'unica discarica realizzata dalla Romanello è già chiusa e non c'è più nulla da gestire. Si rammenta, invero, che l'autorizzazione per la realizzazione, sullo stesso sito, di una discarica di II categoria tipo B, in ampliamento di quella esistente, non ha mai avuto seguito, in quanto quell'impianto non è mai stato realizzato e che tutte le successive istanze, preordinate a conseguire l'approvazione di una diversa modalità di sistemazione finale e/o di adeguamento, ai sensi del d.lgs. 36/2003, della discarica di I categoria, chiusa nel 1991, non sono state seguite dall'adozione di alcun provvedimento espresso.

Analogamente priva di causa è, in ogni caso, anche la richiesta di garanzie "per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare... il recupero delle aree interessate", atteso che il recupero della porzione realizzata è già avvenuto in conformità alle previsioni urbanistiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni imposte dall'atto autorizzativo, al quale solo, come dianzi precisato, dovevasi in quel momento fare riferimento.

Priva di fondamento risulta, inoltre, anche la richiesta di estensione della garanzia "ad un periodo di due anni dalla data di comunicazione di definitiva chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 36/2003", atteso che, come detto, la discarica di I categoria è da ritenersi chiusa in base alla normativa previgente.

Analogamente è a dirsi con riferimento alla richiesta della garanzia finanziaria per il periodo di 30 anni di post-gestione, atteso che detto obbligo non può essere assolutamente imposto ad impianti per i quali il Piano di adeguamento non sia stato approvato e per i quali non sia quindi consentita alcuna possibile prosecuzione della attività di conferimento e, dunque, a maggior ragione ad impianti che, come quello di cui si discorre, siano già stati chiusi alla luce della normativa previgente. Nessun rilievo può, peraltro, assumere al riguardo la successiva autorizzazione per la realizzazione della discarica di II categoria tipo B (del. G.P. n. 280 dd. 28.09.2000), in quanto, come detto, quell'impianto non è mai stato realizzato e non ha mai ricevuto alcun rifiuto.

Parte ricorrente ha, del resto, ricordato che in giurisprudenza (ex multis T.A.R. Veneto, sez. III, 17 marzo 2006, n. 609, nonché, per analogia di ratio, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 17 novembre 2006, n. 888 e da ultimo T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, 6 febbraio 2007, n. 114) è stato evidenziato che la prestazione di garanzie riferite "considerando un periodo di post gestione di almeno 30 anni" non può essere estesa a discariche già chiuse, ovvero per le quali nulla si disponga in merito al Piano di adeguamento, giacché il legislatore, allorquando ha previsto la prestazione di tali garanzie finanziarie, ha avuto in mente la durata dell'intero periodo di utile gestione, al fine di permettere che "i costi connessi alla costruzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post – operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento" (T.A.R. Veneto, sez. III, n. 609/2006 cit.).

Sicché, la garanzia post gestione è da ritenersi non praticabile in tutti i casi in cui "non è possibile modificare ex post i prezzi praticati e provvedere così ai necessari adeguamenti" (T.A.R. Veneto, sez. III, n. 609/2006 cit.).

Sulla scorta delle considerazioni dianzi svolte, vanno, quindi, accolte le doglianze che parte ricorrente ha svolto con i primi tre motivi del ricorso introduttivo.

Ugualmente privo di giuridico fondamento s'appalesa il pt. 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 2014/5536 dd. 28.08.2014 ("3. di stabilire, nel caso il progetto di adeguamento della discarica non fosse presentato alla Regione FVG entro il termine di 90 giorni, la ditta dovrà predisporre la copertura della discarica secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, saturando le volumetrie residue con materiale idoneo non classificato come rifiuto. I lavori dovranno essere realizzati entro 180 giorni o, in alternativa, secondo un crono-programma da presentare alla Provincia per la sua approvazione entro il medesimo termine. Nel caso invece non si ritenesse di procedere alla saturazione delle volumetrie residue, dovrà essere presentata istanza di variante per la riduzione volumetrica ed areale dell'impianto entro il termine di 90 giorni"), atteso che – si ribadisce – la discarica di II categoria di tipo B non è mai stata realizzata e la relativa autorizzazione deve ritenersi decaduta ad ogni effetto e per quanto riguarda la discarica di I categoria, già chiusa, ad altro non poteva farsi riferimento che alle prescrizioni stabilite nel

relativo titolo autorizzativo.

Pare, peraltro, pacifico che, essendo divenuta competente la Regione a pronunciarsi sul progetto di adeguamento, finalizzato all'ottenimento dell'A.I.A. sull'impianto in questione (art. 127, c. 1, lett. a, della l.r. FVG 17/2010, che ha abrogato l'art. 20 della l.r. FVG, che aveva delegato le Province al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le discariche), la Provincia di Udine si sarebbe dovuta limitare a trasmettere alla Regione tutta la documentazione afferente l'istanza della ricorrente, ma non assolutamente imporre a Romanello di ripresentare il progetto all'Amministrazione divenuta competente e "sanzionare" l'eventuale inadempimento con le pregiudizievoli imposizioni di cui alla clausola in esame.

Vanno, quindi, accolti, in quanto fondati, anche il quarto e il quinto motivo del ricorso introduttivo.

Ne deriva l'accoglimento dei ricorsi per motivi aggiunti successivamente proposti, atteso che le illegittimità che affliggono il provvedimento impugnato col ricorso introduttivo si riverberano, in via derivata, su quelli adottati in seguito dalla Provincia, che assumono a loro fondamento legittimante proprio la determinazione dirigenziale n. 2014/5536 dd. 28.08.2014.

Possono, conseguentemente, assorbirsi gli ulteriori motivi di gravame dedotti da parte ricorrente con i ricorsi per motivi aggiunti, atteso che dall'accoglimento delle altre censure non potrebbe, comunque, derivare a parte ricorrente alcun ulteriore vantaggio.

In definitiva, il ricorso e i ricorsi per motivi aggiunti vanno accolti e, per l'effetto, annullati gli atti con i medesimi impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nell'importo stabilito in dispositivo.

Ai sensi di legge, la Provincia di Udine sarà, inoltre, tenuta a rimborsare a parte ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la Provincia di Udine al pagamento a favore della ricorrente delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre IVA e CPA..

Dà atto che la Provincia sarà tenuta a rimborsare alla ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario